



*Comune
di Signa*
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 163 del 02/12/1996, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 30/11/1999. e delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 28/11/2002.



Art. 1 **Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 **Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3 **Contenuto del regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo (art. 68 del D.Lgs. 507/93).

Art. 4 **Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituente presupposto per l'applicazione della stessa.

3. In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art. 63 del D. Lgs. 507/93, resta inteso



che detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia quello dell'accertamento, della riscossione che del contenzioso.

4. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

5. La tassa è dovuta per intero anche se i locali vengono temporaneamente chiusi.

Art. 5 **Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui al successivo art. 9;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; tale esclusione non si applica alle parti destinate all'utilizzazione da parte del pubblico che assiste allo svolgimento della attività medesima, oltre che alle parti destinate ad uso diverso, anche se inserite nell'impianto sportivo.

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.



3) Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

c) le aree scoperte adibite a verde;

d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) , ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONI %
Falegnamerie	20 (venti)
Autocarrozzerie	50 (cinquanta)
Autofficine per riparazione veicoli	50 (cinquanta)
Autofficine di elettrauto	20 (venti)
Distributori di carburante	20 (venti)
Lavanderie	10 (dieci)
Verniciatura	80 (ottanta)
Galvanotecnici.....	80 (ottanta)
Fonderie	90 (novanta)



6. A qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al comma 5, si applica la detassazione del 50 % (cinquanta).
7. La richiesta di detassazione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, deve essere inoltrata all'Ufficio Ambiente su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione.

Art. 6

Definizione di locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili, a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre rifiuti.
2. Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che non costituisca pertinenza o accessorio di civile abitazione e che, per la sua utilizzazione, possa produrre rifiuti.
3. Sono tassabili pure tutti quei manufatti " aperti " come tettoie, capannoni ed altri manufatti di facile rimozione.
4. Per le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettabili a tassa, da computare nella misura del 50% ai sensi del successivo art. 12 comma 1/2, si applica la stessa tariffa prevista per i locali e per le aree medesime.

Art. 7

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993 , è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro



quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 8

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura del 30%.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 4 (quattro) giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40.% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 9

Parti comuni del condominio

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del



Codice Civile quali ingressi, corridoi, scale, lavanderie, stenditoi, garage, portici, cortili, piazzali, parcheggi, terrazze, ecc.

2. Resta ferma l'obbligazione, per la quota di spettanza, di coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni dei locali o delle aree di cui al comma 1.

Art. 10 **Classi di contribuenza**

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

Cat. 1 - Locali destinati ad uso abitazione (comprese le autorimesse private anche se non fanno corpo del fabbricato ove trovansi i locali di abitazione o non sono ad essi adiacenti).

Cat. 2 - Sedi di associazioni politiche, patriottiche, combattentistiche, sindacali, associazioni culturali, ricreative, cooperativistiche e simili. Stazioni dell'Amministrazione Militare e scuole.

Cat. 3 - Studi e gabinetti professionali, agenzie di affari e di assicurazione in appalto, uffici pubblici e privati e locali adibiti ad usi assimilabili, come ambulatori privati;

Cat. 4 - Sedi, succursali, agenzie di banche, società industriali o commerciali, di istituti di assicurazione, esattorie e simili;

Cat. 5 - Negozi, magazzini, locali ove si svolgono attività commerciali, magazzini ausiliari al commercio usati come solo deposito di merci ed attività ausiliari al commercio (sono esclusi i locali inerenti a prodotti ortofrutticoli freschi, fiorai e pescherie);

Cat. 6 - Ristoranti, trattorie, osterie, bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, e simili e i negozi commerciali non inclusi nella cat. 5;

Cat. 7 - Laboratori e stabilimenti industriali e i locali annessi destinati ad uffici, depositi, sale campionarie, autorimesse ecc. autorimesse pubbliche;

Cat. 8 - Teatri, cinematografi, sale di concerto e da ballo, anche all'aperto, circoli ed altri



luoghi di divertimento in genere, comunque gestiti;

Cat. 9 - Piccole botteghe artigiane, laboratori artigiani, magazzini per il ricovero degli attrezzi per la lavorazione e simili;

Cat. 10 - Alberghi, pensioni, collegi, convitti, e case di cura;

Cat. 11 - Locali destinati ad ospedali ed altri istituti pubblici di ricovero ovvero di assistenza pubblica;

Cat. 12 - Aree adibite a campeggi;

Cat. 13 - Aree adibite a distributori di carburante;

Cat. 14 - Aree adibite a banchi di vendita all'aperto (ad uso permanente);

Cat. 15 - Qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, non compresa nelle categorie precedenti, ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali già assoggettabili a tassa.

2. Le tariffe sono determinate con atto della Giunta comunale secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del Decreto Legislativo 507/1993.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 11 **Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa:

a) pensionati con reddito complessivo inferiore a € 6.250,00 che siano unici componenti del "nucleo familiare e non conviventi con altri e rientranti nei seguenti limiti minimi di età: 60 anni "per le donne e 65 anni per gli uomini

b) Invalidi civili, con invalidità non inferiore al 75%, con reddito complessivo inferiore a € 6.250,00 e che siano unici componenti del nucleo familiare e non conviventi con altri;



- c) Per i pensionati e gli invalidi di cui ai punti a) e b) aventi familiari fiscalmente a carico il “reddito complessivo è elevato di ulteriori €.1.563,00 per ognuno di questi.
- d) I locali degli uffici pubblici comunali e degli altri edifici risultanti destinati a pubblici servizi “dal Comune o da altri Enti o Consorzi costituiti fra Comuni.
- e) Gli edifici adibiti al culto, escluso in ogni caso eventuali annesse abitazioni di persone aventi “rapporti in essi;
- f) Le aree coperte e scoperte destinate alla realizzazione temporanea di feste, sagre ed attività “organizzate dalle associazioni senza scopo di lucro di cui all’art. 8 dello Statuto dell’Ente, iscritte “nell’apposito Albo comunale delle Associazioni.
Per l’ottenimento della esenzione deve essere presentata apposita istanza con allegata documentazione probatoria.
- 2) Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all’art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all’art. 66, i “Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni.
- 3) Il reddito di cui al precedenti punti a), b) e c) del comma 1 è costituito dall’imponibile complessivo riferito all’ultimo anno di imposta per il quale sia trascorso il termine di presentazione “della denuncia dei redditi.

Art. 12 **Riduzioni**

- 1/2. Le superfici relative alle aree scoperte tassabili, a qualsiasi uso adibite, come individuate all’art. 6 comma 2, sono computate nella misura del 50%.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di :
- a) abitazione con unico occupante: 30 %
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30 %;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: 30 %



- d) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/ 1993: 30%;
- e) Pensionati con reddito complessivo inferiore a € 7.499,00 che siano unici componenti del nucleo familiare e non conviventi con altri e rientranti nei seguenti limiti di età: 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini: 50 %
- f) Invalidi civili, con invalidità non inferiore al 75 %, con reddito complessivo inferiore a € 7.499,00 e che siano unici componenti del nucleo familiare e non conviventi con altri: 50%;
- g) Pensionati ed invalidi con reddito complessivo del nucleo familiare e eventuali conviventi inferiore a € 11.249,00: 50 %;
- h) I contribuenti anche non pensionati ma con redditi complessivi rientranti nei limiti stabiliti al punto precedente che abbiano nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap con riduzione del 100 % della capacità lavorativa: 50 %.
- i) Caserme dell'esercito, dei carabinieri, dei vigili del fuoco ed altri corpi armati, nonché gli edifici scolastici delle scuole pubbliche e parificate: 50 %;

4. Le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 11 comma 1 punti a), b), c) e 12 comma 3 punti e), f), g), h) saranno concesse annualmente su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

In ogni caso l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare ogni altro utile elemento riguardante il tenore di vita e la situazione patrimoniale del richiedente e del suo nucleo familiare.

La domanda deve essere presentata all'Ufficio Sicurezza Sociale - che ne cura l'istruttoria - entro il 31 Dicembre per l'anno di imposta successivo.

I contribuenti non avranno diritto alle riduzioni e alle esenzioni di cui agli artt. 11 comma 1 punti a), b) e c) e art. 12 comma 3 punti e), f), g), h) se occupanti a qualsiasi titolo un'abitazione avente una superficie imponibile superiore a mq. 125.

Il requisito della superficie massima può essere derogato sentito il parere motivato del Servizio Sociale del Comune.

Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro. Qualora il contribuente abbia i requisiti per usufruire di più riduzioni, sarà concessa solo quella più favorevole al contribuente stesso.

5. Le esenzioni e le riduzioni di cui agli artt. 11 e 12 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi



della tassa relativa all'esercizio di cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 13

Tassa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50 % (cinquanta).
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/ 1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 14

Denunce originarie e di variazione.

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.



2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse:
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 15

Decorrenza della tassa.

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Art. 16

Denunce di cessazione.

1. Le denunce di cessazione possono essere presentate in qualsiasi momento.



2. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Art. 17 **Rimborsi**

1. Nei casi previsti dal punto 2. dell'art. 16 del presente regolamento, lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto, è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al punto 3. dell'articolo sopra citato. Questa ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
2. Lo sgravio o il rimborso conseguente a pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale inerente l'illegittimità dell'accertamento o dell'iscrizione a ruolo, è disposto dall'ufficio Comunale entro 90 (novanta) giorni.
3. In tutti gli altri casi, lo sgravio o il rimborso è disposto dall'ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla domanda del contribuente da presentare, pena decadenza, non oltre 2 (due) anni dall'avvenuto pagamento.

Art. 18 **Mezzi di controllo.**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 19



Funzionario Responsabile.

1. Ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 507/93, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa.

Art. 20 **Sanzioni**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 21 **Accertamento, riscossione e contenzioso**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 22 **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel regolamento, valgono le norme contenute nel D.Lgs. 507/1993 e nel D.P.R. 915/1982, le quali prevalgono comunque rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

Art. 23 **Entrata in vigore**

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.